

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. ---- del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2013, deciso con lettura del dispositivo e motivazione ex art. 23, comma 8 L. n. 689/81 all'udienza del 10 ottobre 2014 e vertente

TRA

**DIRETTORE** e **BANCA** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma via (OMISSIS) rappresentati e difesi dall'avv. (OMISSIS) per procura alle liti a margine dell'atto introduttivo;

ricorrenti

E

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso come per legge dal Funzionario Delegato dott.ssa (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il Ministero dell'Economia e Finanze, come da procura in atti;

resistente

CONCLUSIONI : Come da verbale di udienza del 10 ottobre 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato ex art. 22 e 22bis I. 689/81 il sig. **DIRETTORE** ed **BANCA** proponevano opposizione al Decreto n. 117280 emesso dal **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** in data 12.12.2012, notificato rispettivamente in data 2.01.2013 e 18.12.2012 con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa per l'importo di 3.123,00 a carico del **DIRETTORE** e per la **BANCA** di € 12.288,00 quale obbligata in solido per violazione dell'art. 3 legge per violazione dell'art. 3 legge 197/91 per omessa segnalazione di operazioni bancarie di € 122.682,89 compiuta in data 17.12.2003, transitata attraverso partite debitori/creditori della **SOCIETA' SPA**.

L'atto opposto trae origine da un processo verbale di contestazione n. GdF-2007.RN 102-002-000 del 18.12.2007 redatto dalla Guardia di Finanza di Rimini nell'ambito di un procedimento penale n. RG 7405/06, tra i cui indagati il sig. **DIRETTORE** risultava direttore della **SOCIETA' SPA**, filiale di Rimini dal 1.12.2000 al 31.5.2003.

A sostegno dell'opposizione i ricorrenti deducevano l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione dell'art. 14 legge 689/1981 e tardività della contestazione effettuata dalla Guardia di Finanza, per decorso del termine di quasi un anno dall'accertamento atteso che le contestazioni risultano effettuate nelle date 18.12.2007, del 9.01.2008, 3.01.2008 e 20.02.2008 a seguito dell'ultimo atto di indagine acquisito in data 16.01.2007 dalla guardia di finanza; la violazione

dell'art. 3 legge 197/1991 per l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma ed erronea determinazione della sanzione applicata.

Si costituiva il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** il quale contestava le eccezioni formulate perché infondate in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto della domanda.

All'udienza del 10 ottobre 2014 parte ricorrente precisava le proprie conclusioni, previa discussione orale e la causa veniva decisa con lettura del dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 I. 689/81.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le risultanze probatorie emerse dalla documentazione prodotta dalle parti ricorrenti consentono di ritenere fondata l'eccezione pregiudiziale.

In via preliminare le parti ricorrenti rilevavano la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 per mancata contestazione della violazione e notifica dell'atto presupposto, con conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria di pagamento perché emessa tardivamente, oltre il termine perentorio previsto dalla norma.

Nel caso di specie i fatti accertati risalgono al periodo in cui il **DIRETTORE** è stato direttore della Filiale **SOCIETA' SPA** di Rimini dal 1.12.2000 al 31.05.2003, ultimo atto di indagine risulta compiuto in data 16.01.2007 ove la Guardia di Finanza ha acquisito la documentazione bancaria, mentre il processo verbale di contestazione per violazione dell'art. 3 della legge 191/1997 è stato redatto in data 18.12.2007.

Si deve ritenere che, al fine del decorso del termine legale ai sensi dell'art. 14 I. 689/81, per una valida contestazione non sono necessari elementi probatori univoci e concludenti concernenti una sicura responsabilità del trasgressore, ma sono sufficienti gli elementi di prova idonei a prospettare l'esistenza della figura dell'illecito.

Dal punto di vista normativo è opportuno, infatti osservare come l'art. 14 della legge n. 689/81, prevede al primo comma che *"la violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente"*; al secondo comma, se la contestazione immediata non e' avvenuta, *"gli estremi della violazione devono essere notificati"* entro determinati termini (90gg). Quando e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto, *"la obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue"* (ultimo comma). L'art. 14, quindi, fissa due obblighi per gli organi amministrativi che accertano la violazione amministrativa: a) l'obbligo di effettuare la contestazione immediata della violazione, quando essa e' possibile; b) in via subordinata, l'obbligo di notificare gli estremi della violazione entro il termine determinato.

L'art. 14 prevede l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria per la inosservanza dell'obbligo sub b), e non anche per quella dell'obbligo sub a). Il dettato normativo impedisce una interpretazione che finisce con il parificare, nelle conseguenze, la inosservanza dei due obblighi, ponendosi in contrasto sia con il 2° comma e con l'ultimo comma di cui all'art. 14 della legge citata.

La regola della mancata contestazione subisce, il solo limite derivante dall'impossibilità, da parte del trasgressore, di far valere, *illico et immediate*, concreti elementi di fatto a suo favore attraverso il diritto di difesa che verrebbe,

comunque, tutelato dalla notifica degli estremi della violazione, dalla quale decorrono i termini per presentare scritti difensivi e documenti, secondo il disposto dell'art. 18, primo comma della legge n. 689/81.

Ciò posto, è conseguente il principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, valutabili in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre soltanto il termine di inizio della prescrizione L. n. 689 del 1981, ex art. 28 (Cass. n. 7346 del 2004; Cass. n. 3524 del 2003, Cass. n. 1866 del 2000, Cass. n. 11308 del 1998).

Nella fattispecie ciò che rileva, ai fini della contestazione dell'illecito è l'accertamento sui dati contabili, immediatamente emergenti dagli estratti conto, i quali non richiedono una complessa attività di valutazione dei fatti assunti nella loro materialità ai fini dell'accertamento della omessa segnalazione.

Di conseguenza la circostanza che in data 30.10.2007 è stato rilasciato all'autorità verbalizzante il provvedimento con cui il Pubblico Ministero ha autorizzato all'utilizzo dei dati acquisiti nel corso del procedimento penale, ai fini della contestazione, non rileva né può incidere sul termine di decadenza previsto dall'art. 14 citato, altrimenti questo potrebbe essere prorogato senza limiti e fatto dipendere da richieste da parte dell'organo di polizia giudiziaria, pur in assenza di una norma che preveda espressamente una tale correlazione.

Tanto dedotto, si può affermare la intempestività della contestazione dell'illecito non seguito da ulteriori indagini rilevanti alla formazione dell'atto di contestazione avvenuto oltre i termini di decadenza in violazione dell'art. 14 l. 689/81 che ha determinato l'annullamento del decreto opposto.

L'accoglimento della questione preliminare di decadenza ed estinzione della sanzione preclude ogni indagine nel merito della vicenda.

Per tale ragione si ritiene giustificata la compensazione delle spese tra le parti.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Roma, Seconda, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto così dispone:

- 1) Dichiara nullo il Decreto n. 117280 emesso dal **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** in data 12.12.2012, per di € 3.123,00 a carico del **DIRETTORE** e di € 12.288,00 nei confronti di **BANCA**;
- 2) Compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2014

IL GIUDICE  
dott.ssa Eleonora Montesano

*\*La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy.*